

Codice A14000

D.D. 7 ottobre 2019, n. 687

D.G.R. 39-6099 del 7/12/2017: Accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'art.16 della L.R. n. 16 del 29/7/2016. Stipula convenzione con Asl TO3 per la collaborazione della dr.ssa Adriana Giraldo.

Vista la deliberazione n. 39-6099 del 7/12/2017 con cui la Giunta Regionale ha definito un accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione e le Aziende Sanitarie Regionali, finalizzato ad attivare forme di collaborazione sulle tematiche attinenti la programmazione e l'organizzazione sanitaria.

Vista la successiva D.D. 90 del 9/2/2018 di approvazione dello schema di convenzione-tipo, attuativa, ai sensi dell'art.3 dell'accordo quadro di cui sopra.

Considerato che tali collaborazioni istituzionali hanno lo scopo di contribuire ad elevare le reciproche competenze professionali e creare un sinergismo culturale, tecnico-scientifico ed amministrativo per conseguire gli obiettivi previsti dalla programmazione sanitaria.

Rilevato che tutte le Aziende Sanitarie regionali hanno recepito e sottoscritto con propri atti l'accordo di cui sopra;

Ritenuto opportuno stipulare con l'ASL TO3 apposita convenzione per la collaborazione della dipendente dr.ssa Adriana Giraldo, dirigente medico veterinario presso Dipartimento di prevenzione, Settore Veterinario – area B, per l'espletamento delle attività specificate in convenzione, con un impegno orario di 64 ore mensili.

Assunta agli atti la deliberazione dell'ASL TO3 n. 122 del 14/3/2019, che autorizza la stipula della convenzione per la collaborazione suddetta, con durata 24 mesi.

Dato atto che la convenzione non contempla il rimborso della quota oraria stipendiale e quindi il corrispettivo delle ore prestate nell'espletamento della collaborazione non è soggetto a rimborso da parte della Regione Piemonte.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

IL DIRETTORE

visti gli artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e s.m.i.;

visto l'art. 29 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23;

vista la D.G.R. . 39-6099 del 7/12/2017,

determina

- di provvedere, per quanto in premessa espresso, alla stipula della convenzione ai sensi della D.G.R. . 39-6099 del 7/12/2017, con l'ASL TO3 ai fini della collaborazione del dr. Adriana Giraldo, dirigente medico veterinario presso Dipartimento di prevenzione, Settore Veterinario – area B, per l'espletamento delle attività e con impegno orario specificati in convenzione;

- di stabilire che l'apporto collaborazionale, della durata di 24 mesi, dovrà essere fornito con le modalità riportate nelle convenzioni allegate alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, redatte secondo lo schema di cui alla determina citata in premessa, e che tale collaborazione non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Responsabile di Settore
Gianfranco Corgiat Loia

Il Direttore
Danilo Bono

Allegato

REP.N.

CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3 PER LA COLLABORAZIONE DELLA DOTT.SSA ADRIANA GIRALDO AI SENSI DELLA D.G.R. N. 39 – 6099 del 07/12/2017 NELL'AMBITO DEL SETTORE PREVENZIONE VETERINARIA.

PREMESSO CHE:

La Regione Piemonte e le Aziende sanitarie Regionali, seppure con compiti istituzionali diversi ma complementari, nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale concorrono alla realizzazione dei comuni obiettivi della promozione, mantenimento e recupero della salute della popolazione e, in tale ambito si collocano le forme di collaborazione tra la Regione e le Aziende nell'ambito delle tematiche relative allo studio all'approfondimento, alla ricerca ed all'organizzazione sanitaria, nonché alle attività ad esse collegate.

La Legge Regionale n. 16 del 29/07/2016, all'articolo 16 espressamente prevede che per finalità proprie del Servizio Sanitario, la Regione possa avvalersi di personale dipendente delle A.S.R., senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale (comma 1); che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi accordi quadro tra la Regione e le A.S.R. (comma 2); che, nell'espletamento della collaborazione, i dipendenti delle A.S.R. siano inseriti sotto il profilo organizzativo - funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale (comma 3).

La D.G.R. n. 39 – 6099 del 07/12/2017, in virtù di tali premesse, ha approvato l'Accordo – Quadro tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie del SSR per l'attivazione di collaborazioni istituzionali mirate a tali fini.

L'Azienda Sanitaria Locale TO3 con Deliberazione n. 559 del 30/9/2019 ha approvato la stipulazione della presente convenzione;

la Regione Piemonte con determinazione del Direttore regionale n. delha approvato la stipulazione della presente convenzione;

Sulla base di ciò

TRA

La Regione Piemonte (C.F. n. 80087670016), Assessorato alla Sanità, Livelli essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria, rappresentata ai fini della presente convenzione dal Direttore della Direzione Sanità, Dott. Danilo Bono, domiciliato presso la sede dell'Assessorato, in Torino, C.so Regina Margherita n. 153/bis

E

L' Azienda Sanitaria regionale TO3 (C.F. n. 09735650013), nella persona del Direttore Generale Dott. Flavio Boraso, ai fini del presente accordo domiciliato presso la sede legale dell'Azienda,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA L.R. N. 16/20016**

1. Le Amministrazioni stipulanti hanno specifico interesse alla realizzazione delle attività dell'area funzionale di igiene degli alimenti di origine animale con particolare riferimento a:

- programmazioni e rendicontazioni regionali delle attività di controllo ufficiale, predisposizione del PRISA regionale, programmazione e rendicontazione dei campionamenti microbiologici, chimici e fisici da assegnare ai Servizi veterinari delle ASL ;

- gestione delle istanze di riconoscimento ai sensi del Reg. CE/853/04 sia di area B, sia di area C.
- gestione dell'attività di export verso Paesi Terzi;
- gestione delle comunicazioni ministeriali riguardanti argomenti di interesse veterinario Area B;
- gestione dei rinnovi delle autorizzazioni a macellare animali provenienti dalle zone di restrizione per febbre catarrale (bluetongue - Reg. CE/1266/2007 e s.m.i.);
- monitoraggio e gestione dei sistemi informativi regionali.

2. Per il proficuo perseguimento degli obiettivi di cui al punto 1, le Amministrazioni concordano di utilizzare presso la sede dell'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte – Direzione Sanità – Settore Prevenzione e Veterinaria la dott.ssa Adriana Giraldo, profilo professionale: dirigente medico veterinario presso Dipartimento di prevenzione, Settore Veterinario – area B, dipendente dell'ASL TO3.

3. L'assegnazione temporanea della dott.ssa Adriana Giraldo ha durata pari a mesi 24 (ventiquattro), a decorrere dalla data del 1 maggio 2019, con monte ore mensile pari a 64 (sessantaquattro).

L'assegnazione prevede l'impiego della suddetta dott.ssa Adriana Giraldo presso il Settore Prevenzione e Veterinaria della Direzione Sanità dell'Assessorato alla Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria della Regione Piemonte.

4. Al fine dello svolgimento e della continuità dell'attività lavorativa, potranno essere utilizzate tecniche informatiche, audio e video conferenze.

5. Per il periodo di assegnazione temporanea la dott.ssa Adriana Giraldo é obbligato all'osservanza del codice di comportamento per i dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 16/04/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Regione Piemonte, approvato con D.G.R. n. 1 – 602 del 24/11/2014 e s.m.i.

6. La dott.ssa Adriana Giraldo permarrà a tutti gli effetti dipendente dell'ASL TO3. Gli orari delle presenze giornaliere saranno formalmente acquisiti con procedura informatica (badge fornito dalla Regione Piemonte) e trasmessi all'Azienda di provenienza del medesimo all'inizio del mese successivo a quello di riferimento. L'eventuale tempo di percorrenza dalla propria sede aziendale alla sede regionale é considerato orario di lavoro.

7. Nessun onere é posto a carico della Regione Piemonte.

8. La Regione Piemonte e l'Azienda provvedono, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della normativa vigente in materia di assicurazioni, rischi, infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

9. L'Azienda é competente rispetto agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro.

10. Il collaboratore rinuncia a far valere pretese derivanti dall'esecuzione della convenzione nei confronti della Regione e si impegna al rispetto delle regole vigenti nella struttura di lavoro.

11. Gli oneri derivanti da eventuali spese di missione/trasferta su disposizione della Regione sono posti a carico dell'Azienda di appartenenza, in considerazione del fatto che le attività svolte realizzano interessi comuni, affinché i rispettivi ambiti di azione (regionali o aziendali) risultino sempre più sinergici tra di loro. Parimenti, restano a carico dell'Azienda le eventuali spese per recarsi dalla sede abituale di lavoro alla sede regionale.

12. La Regione abilita il collaboratore all'utilizzo eventuale di procedure informatiche necessarie per lo svolgimento della collaborazione.

13. Nell'espletamento della collaborazione il collaboratore é inserito, sotto il profilo organizzativo – funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale; conseguentemente, in relazione alle attività assegnate dal Dirigente del Settore competente, svolge le proprie attribuzioni al pari dei dipendenti regionali.

14. La proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene alla Regione, salva diversa pattuizione per specifiche iniziative dirette all'utilizzazione economica dei risultati medesimi e salvi i diritti morali del collaboratore qualora, eventualmente, svolga attività di studio e ricerca.

15. Al termine della collaborazione, la dott.ssa Adriana Giraldo é tenuta a restituire al Dirigente del Settore presso il quale ha prestato la propria attività lavorativa il badge per la rilevazione della presenza, nonché ogni altro strumento, informatico e non, che gli sia stato assegnato per l'effettuazione della prestazione lavorativa.

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE REGIONALE ALLA SANITA'
DOTT. DANILO BONO
(firmato in formato digitale)

IL DIRETTORE GENERALE DELL' ASL TO3
DOTT. FLAVIO BORASO
(firmato in formato digitale)